

STATUTO

Exhibi.To – Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art. 1

È costituita l'associazione di promozione sociale di tipo culturale, legalmente riconosciuta, denominata Exhibi.To APS (Associazione di Promozione Sociale), per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo n.117/ 2017. Si puntualizza inoltre che l'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà la modifica statutaria se avverrà all'interno dello stesso Comune.

Art. 2

L'associazione Exhibi.To APS si presenta apartitica e senza fini di lucro ed è costituita esclusivamente per finalità di carattere culturale; la sua struttura è fondata sulla democraticità. Ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse culturale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni e servizi. È quindi vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto, tra i soci.

Art. 3

L'associazione svolge le attività principalmente a favore dei propri soci (art. 35 del Codice del Terzo Settore) e le medesime attività sono realizzate prevalentemente dagli associati in forma volontaria. Nel caso si evidenzi la necessità di avvalersi di personale retribuito, ci si richiama all'art. 36 del Codice del Terzo Settore. L'associazione è costituita per l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusa attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (soprattutto contemporanea e moderna) e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D.lgs 117/17.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere:

- a) Valorizzazione delle professioni e competenze degli associati attraverso l'istruzione e il costante aggiornamento culturale.
- b) Offerta di un centro di aggregazione, interscambio, incubazione ed accelerazione per imprese e punto di riferimento accreditato per mettere a sistema opportunità, contaminazioni e sinergie.
- c) Promozione, creazione e divulgazione di opere d'arte contemporanea attraverso mostre, esibizioni, residenze d'artista, pubblicazione di saggi, cataloghi/riviste, conferenze/videoconferenze e workshop.
- d) Raccolta e conservazione della documentazione che riguardi mostre, opere ed esibizioni performative realizzate nell'ambito dell'associazione con l'uso di ogni tipologia di medium.
- e) Organizzazione di mostre, esibizioni, eventi, spettacoli, concerti, festival, workshop che abbiano per oggetto opere artistiche, musicali, cinematografiche, teatrali, coreografiche e letterarie.
- f) Partecipazione a progetti di valorizzazione organizzati dall'associazione stessa o da altri enti che riguardino beni culturali, paesaggistici, archivistici, bibliotecari, demo-etno-antropologici.
- g) Promozione di modalità e dinamiche di coworking, di co-creazione e di collaborazione tra gli associati e tra questi e altri enti o specialisti.
- h) Organizzazione di seminari, workshop, laboratori a scopo formativo e divulgativo.

- k) Proporre attività di formazione: nelle scuole, con attività per bambini e ragazzi e attraverso corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, o ancora con corsi di perfezionamento di arte contemporanea, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca per il territorio.
- i) Acquistare e vendere beni culturali; acquistare, affittare e gestire immobili.
- m) Vendita di ingressi per la partecipazione agli eventi dell'associazione.
- n) Collaborazione con le piccole entità artistiche del territorio torinese (artisti, altri collettivi ma anche realtà musicali o di qualunque altra espressione artistica) puntando alla loro e alla nostra promozione, innescando sinergie nuove volte all'arricchimento della cultura contemporanea e alla riscoperta delle attività cittadine.
- j) Collaborazione con realtà di tipo ristorativo ed enogastronomico, nonché attività commerciali, anche in veste di possibili spazi espositivi o di ospitanti di progetti dell'associazione.
- k) Creazione di una rete di contatti con artisti, laboratori culturali con tematiche ben precise ed attuali, collaborando con professionalità di ogni genere o formazione.
- q) Formazione e gestione del dominio di siti internet e profili social dell'associazione o in conto a terzi.
- l) Organizzazione di eventi con sponsor esterni.
- m) Promozione e gestione di spazi al chiuso e all'aperto per l'organizzazione di eventi/festival.
- n) Produzione, distribuzione e diffusione di materiale editoriale, fotografico ed artistico, musicale, audiovisivo, culturale, didattico, della stessa associazione o in conto di terzi purché non in contrasto con lo statuto.



Art. 4

L'associazione potrà inoltre compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali, operando in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, in linea ai principi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate all'art.3, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi, in linea ai principi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6

L'Associazione potrà promuovere e pubblicizzare l'attività e la sua immagine utilizzando marchi, modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, curandone il deposito e la registrazione.

Art. 7

L'associazione ha durata illimitata. La durata potrà essere modificata o l'associazione anticipatamente sciolta come delibera dell'Assemblea dei Soci in sede dell'assemblea straordinaria.

Art. 8

Il patrimonio dell'associazione Exhibi.To APS è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti specificatamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 9

Le entrate di tale patrimonio sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dalle eventuali contribuzioni straordinarie effettuate dai soci fondatori e dai soci ordinari;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti e/o sponsorizzazioni di eventi;
- d) da eventuali contributi di qualsiasi natura, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private italiane o comunitarie;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali, oltre che da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività dell'associazione.

Art. 10

L'esercizio finanziario si conclude entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio annuale dovrà essere depositato presso la sede sociale, per poter essere consultato da ogni associato, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea avente all'ordine del giorno la sua approvazione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 11

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 12

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche o enti giuridici che condividono gli finalità dell'associazione di cui all'art. 3 del presente statuto, e che s'impegnino concretamente per realizzarle.

Tutti gli associati hanno diritto ad apportare il proprio contributo alla vita dell'associazione e ad essere informati delle sue attività.

Art. 13

Il numero degli associati è illimitato. Essi sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) soci fondatori. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono altresì soci fondatori coloro che saranno conosciuti come tali con delibera del Consiglio Direttivo. b) soci ordinari. I soci ordinari partecipano attivamente alla vita dell'associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti a versare la quota sociale annua prestabilita ed eventuali altre contribuzioni richieste dall'organo amministrativo ed approvate dalla maggioranza dei soci.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, hanno comunque i medesimi diritti, partecipando con uguali prerogative e pari dignità alla vita associativa.

Art. 14

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo statuto. L'ammissione è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Per divenire soci è necessaria la presentazione della domanda di adesione al Consiglio Direttivo, dichiarando di conoscere, condividere, e rispettare i principi ispiratori dello Statuto. Il nuovo ammesso assume la qualifica di socio solo al momento del versamento della quota associativa sottoscritta all'atto di ammissione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in ordine all'accettazione della domanda di adesione alla prima riunione utile. La domanda potrà essere rigettata per comprovato motivo o per contrasto alle norme e alle regole dello Statuto. In caso di rigetto, entro 30 giorni dalla comunicazione, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Per quanto concerne l'ammissione come soci di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, si fa capo all'art.35 del CTS, il quale stabilisce che il loro numero non può superare il 50% del totale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 15

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre di ogni anno;
- c) per volontà di recessione dall'associazione tramite comunicazione fatta pervenire al Consiglio Direttivo e deliberata a maggioranza.
- d) per indegnità, qualora lo stesso venga meno ai doveri statuari o si renda responsabile di azioni incompatibili con la sua permanenza nell'Associazione, o di azioni lesive nei confronti del Consiglio Direttivo e denigratorie per il nome dell'associazione.

Le decisioni vengono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza ed il giudizio è inappellabile.

In caso di recesso, l'associato non può chiedere alcun rimborso per nessun motivo per le quote ed i contributi versati, né chiedere la divisione del fondo comune.

In caso di esclusione, l'associato può presentare appello all'Assemblea.

Art. 16

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

- Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa,
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

- Gli associati hanno l'obbligo di:



- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui determina le linee generali di azione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti all'approvazione:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo;
- b) il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito agli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno e ha competenza sui punti indicati nell'art. 25 del D.l.gs. n. 117/2017.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché sul territorio nazionale; la convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso - riportante il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno - affisso presso la sede dell'Associazione o inviato agli associati per iscritto anche in via telematica/e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, purché non membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare in Assemblea più di un altro socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno con 24 ore di distanza dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

La definizione di scioglimento dell'Assemblea deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta o stabilmente.

Art. 18

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il/la Presidente/Presidentessa;
- c) il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti fra i soci dell'Assemblea Ordinaria;
- d) il/la Tesoriere/a;
- e) il/la Segretario/a.

Art. 19

I membri del Consiglio Direttivo rivestono la carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina annualmente al suo interno, in seguito a votazione, il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi a uno o più dei suoi membri; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; stabilisce l'ammontare della quota associativa annua; delibera sull'ammissione ed inclusione dei soci; convoca le Assemblee dei soci, stabilendone l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di due consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono procedere separatamente agli incassi e pagamenti sui conti correnti bancari e postali.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione al loro incarico.

Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20

La carica di Segretario/a ha durata triennale. Trascrive i verbali delle assemblee ed è incaricato/a di stilare l'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo, distribuendolo ai soci almeno dieci giorni prima la convocazione dell'Assemblea. Le deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente e dal/dalla Segretario/a, nonché archiviate nelle cartelle in condivisione tra i soci fondatori, previste per l'organizzazione dei progetti e la vita dell'associazione.

Art. 21

La carica di Presidente ha durata triennale. È legale rappresentante dell'associazione in giudizio di fronte a terzi.

Può essere altresì nominato dal Consiglio Direttivo un Vice-Presidente che, in caso di assenza o temporanea indisponibilità del Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti. La carica di Vice-Presidente ha durata triennale.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure per compimento di atti o categorie di atti. Il Presidente può, in particolare, chiedere l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali ed operare in qualità di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 22

La carica di Tesoriere/a ha durata triennale. È responsabile delle finanze, delle esecuzioni di investimenti deliberati in assemblea, nonché del controllo del patrimonio dell'associazione.

Art. 23

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle varie spese inerenti le attività dell'associazione regolarmente documentate.

Art. 24

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro due settimane dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 25

Con delibera dell'Assemblea dei soci, ove se ne ravvisi la necessità, oppure nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2018, può essere nominato l'Organo di controllo, monocratico o collegiale.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che, al pari del Revisore Unico, durano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili. I Revisori debbono esaminare i rendiconti che sono periodicamente presentati con le relazioni all'Assemblea Generale. Ad essi competono gli ulteriori compiti stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. I Revisori devono essere scelti tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco di cui al D.Lgs. 39/2010.

Art. 26

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro primo, Titolo II del Codice Civile e il D.Lgs n. 11/2017 "Codice del Terzo settore".

Registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio Locale di Torino 4

15/08/2025 N. 356
Serie 3 - versati €. 20

DELEGATO

La Funzionaria
Francesca MONCALVO (*)
(*) Firma su bollo del Direttore Provinciale

Alessio
Maria
Moitre
04.08.2025
11:44:27
GMT+02:00

